

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 gennaio 2025, n. 31 Soc. Coop Soc "Santo Eugenio"(P.Iva 03582810754). Rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata dalla Cooperativa Sociale "Santo Eugenio" relativa al Centro diurno non autosufficienti ex art. 60 ter RR 4 del 2007 ubicato in Lizzanello (Le) alla Via Gramsci n.47 denominato "Convivio" e contestuale revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Lizzanello con DD 477 del 16/10/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali" Cordialità.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

➤ All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e

socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Con lo stesso RR 4 del 2019 all' art 12.1 "Disposizioni transitorie" si è stabilito che:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto

b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."

In data 29.11.2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 le delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 avente ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine: per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o dell'accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all'esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020 in applicazione delle disposizioni dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza

Con successiva DGR 1409 del 2020 la Regione a seguito di alcune modifiche/integrazioni provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020.

Con Determina n. 477 del 16.10.2017 il Comune di Lizzanello autorizzava al funzionamento il Centro diurno non autosufficienti (*ex art 60 ter* del R.R. n. 4 del 2017) denominato "Convivio" di titolarità della Cooperativa sociale Santo Eugenio con dotazione di n. 15 posti con sede operativa nel medesimo Comune di Lizzanello alla Via Gramsci n. 47.

In data 31 gennaio 2020, in ottemperanza al R.R. n. 4 del 2019 e alla D.G.R. n. 2154 del 2019 la Cooperativa sociale Santo Eugenio, in qualità di titolare dell'atto di autorizzazione, presentava istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2020, la Regione assegnava provvisoriamente al Centro diurno non autosufficienti denominato "Convivio" n. 15 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e n. 15 posti ai fini del rilascio dell'accreditamento.

Con la successiva D.G.R. n. 1409 del 2020 veniva confermata la predetta assegnazione di posti.

Con nota prot. n. AOO 183 4072 del 09.03.2021 la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce e Bari ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura, sita in Lizzanello alla Via Gramsci n. 47, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 e ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio nonché la documentazione esaminata ed acquisita in sede di sopralluogo.

Con pec trasmessa in data 9.06.2021, acquisita al prot. n. AOO183/0009732 del 14.06.2021 di questo Ente, il Comune di Lecce trasmetteva nota prot. n. 0087034/2021 del 09.06.2021 ad oggetto "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di struttura sociosanitaria in Lecce alla S.P. Lecce- Novoli km.2 ai sensi D.G.R. n. 2153 del 25.11.2019", allegando la seguente documentazione:

- Documento di identità del Sig. De Pace Eugenio, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Cooperativa Sociale "Santo Eugenio";
- Nota prot. n. 0070663/2021 del 12.05.2021 del Comune di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti – Ufficio Edilizia Produttiva;
- Nota della Cooperativa Sociale "Santo Eugenio" in riscontro alla nota prot. n. 0070663/2021 del 12.05.2021 del Comune di Lecce;
- Contratto di comodato tra l'avv. Piero Severi, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Comunità Emmanuel Onlus ed in qualità di comodante e il Sig. Eugenio De Pace in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Santo Eugenio" e in qualità di comodatario;
- Relazione tecnica asseverata;
- Elaborati grafici;
- Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire.

Con nota prot. n. AOO 183 5490 del 31.03.2022 la Regione dichiarava inammissibile l'istanza presentata con la seguente motivazione "il Centro diurno per soggetti non autosufficienti può essere organizzato per un massimo di n. 30 posti, pertanto, sotto tale profilo la richiesta presentata dal legale rappresentante della struttura **di accorpate i due centri diurni (Centro per il supporto cognitivo e comportamentale affetti da demenza "Porte del Cuore" con dotazione di 30 posti e Centro Diurno Demenze e Alzheimer "Convivio" con dotazione di n. 15 posti)** viola l'art. 3 del RR n.4/2019. Inoltre, si rileva che ai sensi dell'art 6.2 del RR n. 4/2019 il gestore della struttura deve coincidere con il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, pertanto non è ammissibile "trasferire

l'attività presso altra struttura al fine di accorpate i due centri in capo al medesimo gestore, già individuato nell'Associazione Comunità Emmanuel" secondo quanto richiesto dal legale rappresentante della Cooperativa Santo Eugenio. In subordine, si rappresenta che l'istanza di trasferimento per n. 15 posti (di struttura già autorizzata) non è ammissibile in quanto trattandosi di un trasferimento in un altro Comune inciderebbe sul fabbisogno Regionale di "nuovi" posti disponibili per Centro diurno non autosufficienti di cui al RR 4/2019.."

Con pec del 3.04.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. AOO 183 5641 del 06.04.2022, la Cooperativa sociale "Santo Eugenio" presentata a questa Sezione controdeduzioni chiedendo una rivalutazione dell'istanza. In particolare la predetta società deduceva che *"il trasferimento di che trattasi è interno allo stesso Distretto Sanitario dunque l'autorizzazione alla realizzazione non avrebbe alcun effetto riguardo agli atti di programmazione e di soddisfacimento dei fabbisogni: i 15 posti che il distretto perderebbe su Lizzanello sarebbero infatti compensati dai 15 posti su Lecce a pochi chilometri di distanza. Inoltre è ben chiaro dalla documentazione prodotta che il centro "Convivio" che fa capo alla scrivente Cooperativa ed il centro "Porte del Cuore" che invece fa capo all'Associazione Comunità Emmanuel Onlus **sono due strutture separate ed autonome**. Per cui è altrettanto privo di fondamento ritenere che le stesse, solo perché nel contratto di comodato si ipotizza, che possano in futuro essere accorpate in capo ad un medesimo soggetto gestore, diventino per questo una sola struttura, con una capacità recettiva superiore, ai limiti previsti dall'art 3 del RR 4 del 2019. Peraltro anche qualora in futuro le due strutture dovessero essere gestite dal medesimo soggetto giuridico, ciò non sarebbe comune sufficiente a farle diventare un'unica struttura, rimarrebbero infatti ubicate in sedi diverse con organici di personale specifici per ciascuna di esse e differente operatività."*

Con pec del 13.05.2022 la Cooperativa Sociale "Santo Eugenio" ad integrazione della precedente nota inviava:

- Contratto di comodato del 14.04.2022;
- Relazione tecnica asseverata descrittiva dei locali dei due centri attestante la completa autonomia degli stessi;
- Tavola 1 del 15.04.2022 relativa al centro diurno non autosufficienti "Porte del Cuore";
- Tavola 2 del del 15.04.2022 relativa al centro diurno non autosufficienti "Convivio".

Nella relazione allegata, l'ingegnere incaricato asseverava *"Il Centro Porte del Cuore e il Centro Convivio sono ubicati in edifici completamente separati tra di loro senza collegamento di alcun genere, ognuno con i propri locali amministrativi e ognuno con proprio personale gestionale e sanitario. Il sottoscritto assevera e dichiara inoltre che lo stato di fatto rilevato, corrisponde allo stato di progetto autorizzato"*.

In ragione di tale precisazione la Regione accoglieva le deduzioni presentate dalla Cooperativa sociale "Santo Eugenio" e conseguentemente dava avvio al procedimento di cui all'art. 28 della L.R. n. 9 del 2017 essendo la struttura di che trattasi in fase di accreditamento istituzionale.

Con nota prot. n. AOO 183 10408 del 29.08.2022 questa Sezione invitava *"il Direttore generale della Asl Lecce, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9 del 2017, valutati il fabbisogno complessivo, la localizzazione territoriale della strutture già presenti nello stesso Comune, e la salvaguardia del principio di massima accessibilità e fruibilità del servizio da parte dell'utenza ad esprimere un parere in merito alla richiesta di trasferimento del Centro diurno non autosufficienti di titolarità della Cooperativa Sociale Santo Eugenio dall'attuale sede operativa di Lizzanello (Via Gramsci n. 47) alla sede di Lecce, S.P. Lecce- Novoli km.2, nell'ambito di un complesso immobiliare dove ha sede operativa un altro centro diurno non autosufficienti di titolarità della Comunità Emmanuele Onlus avente dotazione di 30 posti"*.

Sempre con la predetta nota del 29.08.2022, la Regione escludeva la possibilità di presentare un'istanza di accorpamento della gestione e/o della titolarità delle due strutture, poiché in contrasto con l'art. 3 del RR 4 del 2019.

Con nota prot. n. 157666 del 05.09.2022 (protocollo regionale n. AOO 183 10914 del 07.09.2022) a firma del Commissario Straordinario della Asl Lecce e del Direttore dell'Area Sociosanitaria, la Asl Lecce comunicava che *"con riferimento all'istanza presentata dalla Cooperativa sociale Santo Eugenio, in merito al trasferimento del Centro diurno non autosufficienti dall'attuale sede operativa di Lizzanello (Via Gramsci n. 47) alla sede di Lecce – Novoli Km 2, si esprime parere favorevole, considerato una effettiva e reale carenza di posti semiresidenziali"*

nel territorio del distretto sociosanitario di Lecce rispetto al fabbisogno aziendale, l'assenza di ulteriori strutture con analogo setting assistenziale nel citato distretto sociosanitario nonché l'esigua distanza Kilometrica tra le stesse".

Con nota prot. n. AOO 183 16131 del 22.12.2022 la Regione chiedeva al Direttore generale della Asl Lecce chiarimenti sul predetto parere considerato che *"Quanto alla motivazione posta a giustificazione del rilascio del predetto parere favorevole si ribadisce che nello stesso complesso immobiliare in cui si chiede il trasferimento è presente un altro centro diurno non autosufficienti di cui è titolare la Comunità Emmanel onlus e che, tale circostanza non appare coerente con l'affermazione contenuta nel predetto parere secondo cui sarebbero assenti nello stesso distretto **ulteriori strutture con analogo setting assistenziale**".*

In riscontro a tale richiesta di chiarimenti l'Area sociosanitaria della Asl Lecce comunicava *"con riferimento al parere favorevole rilasciato da questa azienda con nota prot. n. 157666 del 05.09.2022, relativo all'istanza presentata dalla cooperativa sociale sant'Eugenio, in merito al trasferimento del centro diurno non autosufficienti dall'attuale sede operativa (Via Gramsci n. 47) alla sede di Lecce- Novoli Km 2, nel confermare integralmente il contenuto dello stesso si precisa che la locuzione "assenza di ulteriori strutture con analogo setting assistenziale nel citato distretto" si intende l'assenza di ulteriori strutture sociosanitarie operanti nel Distretto Sociosanitario di Lecce rispetto a quelle già indicate dalla S.V. nella medesima richiesta di parere".*

Acquisito il predetto parere, con nota prot. n. AOO 183 18202 del 17.11.2023 ad oggetto *"Sollecito verifica dei requisiti in capo al centro diurno non autosufficienti sito in Lizzanello alla Via Gramsci n. 47 di titolarità della Cooperativa Sociale Sant'Eugenio -Ns incarico prot. n. AOO 183 4072 del 09.03.2021"* questa Sezione in riferimento alla nota con cui era stato affidato in data 09.03.2021 incarico al Dipartimento per la verifica dei requisiti in capo alla Società Cooperativa Sant'Eugenio con sede attuale alla Via Gramsci in Lizzanello chiedeva *"di inoltrare con la massima sollecitudine possibile gli esiti delle verifiche effettuate sulla predetta struttura per la quale è stata presentata istanza di trasferimento. In particolare, si chiede di dar seguito all'incarico ricevuto effettuando le verifiche nella sede indicata nel predetto incarico indicando il personale in carico alla Cooperativa Sociale Sant'Eugenio, il numero degli utenti presenti, l'assenza di cause di decadenza previste dalla L.R. 9 del 2017 (art. 9) in capo al legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sant'Eugenio. Tale adempimento è un presupposto per **l'evasione dell'istanza di trasferimento alla quale sarà dato seguito solo dopo aver verificato che la struttura è a pieno regime di funzionamento non essendo ammissibile richiedere di trasferimento di strutture inattive**".*

Con nota prot. n. 175064 del 29.11.2023, il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce comunicava che *"non è stato possibile procedere alla verifica richiesta in quanto dai ripetuti sopralluoghi, da personale di questo Dipartimento è emerso che la struttura di cui trattasi è risultata chiusa all'indirizzo di Via Gramsci del Comune di Lizzanello (LE). Si fa presente che il presidente della Cooperativa sociale ha comunicato a questo Dipartimento che la struttura in parola è **chiusa a seguito di scadenza del contratto di comodato d'uso dei locali siti in Lizzanello (LE) alla Via Gramsci e che la Cooperativa Santo Eugenio ha avuto la possibilità di accedere ad altra struttura, sita sempre all'interno dello stesso ambito territoriale sociale, concessa in comodato d'uso. Per tale trasferimento è stata presentata richiesta di trasferimento al Comune di Lecce e agli uffici competenti regionali**".*

Con pec del 12/04/2024 acquisita al protocollo al n. 182358 del 12/04/2024 la Cooperativa "Santo Eugenio", comunicava di aver presentato l'istanza di trasferimento alla Regione **in data 07/04/2021** e che *"la struttura in questione era funzionalmente operativa **alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento**, come da fatture intercorse con la stessa Asl lecce e la documentazione fotografica che si allegano comprovano. Pertanto posto che l'istanza è stata formalizzata proprio in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di comodato della sede di Lizzanello, la struttura è stata solo successivamente chiusa a valle dunque della conclusione del rapporto di locazione".*

Alla nota del 12/04/2024 la Cooperativa Santo Eugenio inoltrava fattura n. 5/2021 del 10/05/2021 emessa a favore della Asl Lecce relativa al pagamento di n. 6 utenti frequentanti il centro diurno nel mese di **aprile 2021** e n. 2 rilievi fotografici relativi al mese di aprile 2021.

Preme preliminarmente precisare una circostanza di non poco conto, l'istanza è pervenuta in Regione in data 09/06/2021 (e quindi quando il centro era già chiuso) e non in data 07/04/2021 come sostenuto della

cooperativa "Santo Eugenio".

In sintesi per come emerge per tabulas dalla documentazione acquisita:

- In data 09/06/2021 il Comune di Lecce inoltrava istanza acquisita in data 20/04/2021 con cui la Cooperativa "Santo Eugenio" chiedeva il trasferimento della sede da Lizzanello a Lecce presso il centro polivalente psico –socio –sanitario di proprietà della Associazione Comunità Emmanuel Onlus;
- Nel contratto di comodato allegato alla predetta istanza stipulato tra l'Associazione Comunità Emmanuel e la Cooperativa sociale Santo Eugenio le parti convenivano "4. di comune accordo è stato stabilito di lasciare definitivamente la sede di Lizzanello (LE) via Antonio Gramsci n. 47 per trasferire l'attività presso altra struttura al fine di accorpere i due centri in capo al medesimo soggetto gestore, (omissis) già individuato nell'Associazione Comunità Emmanuel ; 5. Si rende necessario quindi trasferire il centro diurno attualmente gestito dalla Cooperativa Santo Eugenio denominato Convivio ed ubicato a Lizzanello; Art 3 il comodatario è esonerato da qualunque tipo di spesa anche relativamente alla manutenzione ordinaria, in quanto il bene verrà utilizzato secondo quanto già previsto nel contratto di servizi firmato in data 31/12/2017 e valido sino alla data del 31/12/2021 salvo necessaria proroga **al fine del trasferimento dell'autorizzazione al funzionamento come da accordi preliminari**; Art 5 il presente contratto di comodato ha valore dalla data odierna e per prassi, una durata di anni sei, rinnovabili tacitamente e scadrà automaticamente al momento del cambio di intestazione dell'autorizzazione al funzionamento del centro diurno in questione, (...) diventando a tutti gli effetti di concerto tra le parti titolarità e proprietà dell'Associazione Comunità emmanuel, secondo l'accorpamento dei due centri diurni";
- La predetta istanza veniva dichiarata inammissibile per violazione dell'art 3 e 6.2 del RR 4 del 2019 (giusta nota regionale prot. n. 5490 del 31/03/2022);
- Con nota del 02/04/2022 la Cooperativa Santo Eugenio contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza deducendo che l'accorpamento dei due centri dovesse considerarsi una mera ipotesi.
- Seguiva nota del 13/05/2022 con cui la Cooperativa Santo Eugenio inoltrava, inter alia, nuovo contratto di comodato sottoscritto in data 14/04/2022 dal quale venivano stralciati i riferimenti alla volontà di accorpere i due centri diurni e documentazione tecnica dalla quale si evinceva l'autonomia strutturale dei due centri diurni;
- Facendo seguito alle predette precisazioni la Regione chiedeva con nota prot. n. 10408 del 29/08/2022 al Direttore generale della Asl di emettere un parere circa l'opportunità di autorizzare il trasferimento dell'unico centro diurno presente nel Comune di Lizzanello con dotazione di 15 posti nell'ambito di un centro immobiliare in cui è presente un altro centro diurno;
- Seguiva il parere positivo del Direttore Generale della Asl Lecce Con nota prot. n. 157666 del 05.09.2022 e successiva precisazione del 29/12/2022 (n. prot. Asl le 232881 del 29/12/2022);
- Acquisito il parere positivo la Regione chiedeva (nota prot. 18202 del 17/11/2023) al Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce di inoltrare il verbale di verifica dei requisiti di autorizzazione all'esercizio relativa al centro diurno "Convivio" redatto a seguito della nota di incarico regionale prot. n. 4072 del 09/03/2021; Tale adempimento si rendeva necessario quale presupposto per il successivo trasferimento, non essendo ammissibile un trasferimento solo "sulla carta" di strutture inattive;
- Del tutto inopinatamente, la Regione veniva a conoscenza (nota della Asl prot. 175064 del 29/11/2023) che nel corso dei ripetuti sopralluoghi presso la struttura la stessa era risultata chiusa;

Ebbene dalla descrizione dei fatti appaiono certe le seguenti circostanze:

1. Che la Cooperativa Sociale Santo Eugenio presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento;
2. che la società Cooperativa Santo Eugenio abbia presentato al Comune di Lecce in data 20/04/2021 un'istanza di trasferimento del centro diurno non autosufficienti dalla sede di Lizzanello a quella di Lecce,

3. che l'istanza sia stata trasmessa alla Regione il 09/06/2021 e che perlomeno contestualmente alla presentazione dell'istanza al Comune la struttura **interrompeva l'attività senza comunicare alcunché alla Regione che ne veniva a conoscenza solo in data 29/11/2023 solo dopo aver disposto un approfondimento istruttorio interpellando la Asl di competenza;**
4. Che l'intenzione della società dichiarata in prima istanza era trasferire il centro diurno non autosufficienti da Lizzanello a Lecce **anche al fine di accorpare due centri diurni non autosufficienti sotto la stessa titolarità;**
5. Che solo successivamente alla dichiarazione di inammissibilità di cui alla nota Regionale n. 5490 del 31/03/2022 la Cooperativa sociale Santo Eugenio **rettificava il contenuto della documentazione prodotta in prima istanza;**
6. Che nel corso della sequela procedimentale sopra descritta la Asl Lecce, su sollecitazione della Regione Puglia, dava seguito all'incarico ricevuto a **marzo 2021 comunicando dell'inattività della struttura.**

All'esito dell'iter procedimentale su descritto la Regione con nota protocollo n. 625643/2024 del 17/12/2024 comunicava alla Cooperativa sociale "Santo Eugenio" di Lizzanello il preavviso di rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento pendente in capo alla società nonché di revoca ex art 3 lett b) della LR 9 del 2017 dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Lizzanello, assegnando un termine di 10 giorni per controdedurre.

Con pec del 27/12/2024 la Cooperativa Sociale "Santo Eugenio" presentava controdeduzioni.

Le predette controdeduzioni sono rigettate per le seguenti motivazioni.

Quanto al punto 1 in cui si contesta la circostanza che il procedimento *"a distanza di oltre cinque anni dalla prima istanza formulata ed a fronte di ben tre solleciti di conclusione del relativo procedimento, ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento"* si deduce quanto segue.

E' necessario dapprima comprendere che i due procedimenti (conferma del titolo autorizzativo e accreditamento e trasferimento della sede) seppur autonomi sono uno il presupposto dell'altro.

Come già evidenziato nella parte narrativa del presente atto a seguito dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento presentata in data 31/01/2020 la Regione affidava incarico prot. n. AOO 183 4072 del 09.03.2021 al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce per la verifica dei requisiti tesi alla conferma/rinnovo del titolo autorizzativo e al dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per la verifica dei requisiti di accreditamento.

Le predette verifiche erano da eseguirsi nella sede del centro diurno non autosufficienti di Lizzanello.

Tuttavia, il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce non riscontrava il predetto incarico fino alla data del 29/11/2023 quando, su sollecito Regionale, comunicava di aver effettuato numerosi accessi e che la struttura era risultata chiusa.

Nell'ambito di tale procedimento di conferma del titolo autorizzativo, si inseriva l'istanza di trasferimento della sede presentata dopo un mese dall'affidamento dell'incarico del 09/03/2021 per la verifica dei requisiti presso la sede di via Gramsci a Lizzanello.

Ebbene, è incontestabile la circostanza che non sia consentita alcuna valutazione ex ante dell'istanza di trasferimento laddove non sia stato prima verificato che la struttura nella sua sede originaria sia dotata di tutti i requisiti (strutturali ed organizzativi) per la conservazione del titolo autorizzativo.

In altre parole presupposto necessario per il trasferimento di una autorizzazione (sia di titolarità che di sede)

è che la struttura ai sensi dell'art 8 della LR 9 del 2017 stia **svolgendo attività socio sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e persone conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Regionale 4/2019.**

Va osservato che l'autorizzazione per l'esercizio di attività socio sanitaria attiene ad un settore di estrema delicatezza ordinamentale, che giustifica la massima severità dell'Amministrazione nel riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell'autorizzazione ed oggettivi talché la medesima può essere legittimamente ritirata, in applicazione della norma di cui all'art. 3 della LR 9 del 2017, in presenza dell'accertamento della mancanza dei requisiti.

Per tale ragione la Regione, dopo aver affidato a marzo 2021 alla Asl il compito di verificare requisiti previsti dal RR 4 del 2019, con nota 18202 del 17/11/2023 compulsava la predetta verifica essendo tale adempimento *"presupposto per l'evasione dell'istanza di trasferimento al quale sarà dato seguito dopo aver verificato che la struttura è a pieno regime di funzionamento non essendo ammissibile richiedere il trasferimento di strutture inattive"*.

Ma vi è di più. La contestazione sulla durata del procedimento (che parte istante contesta per la prima volta in fase di controdeduzioni) è meramente strumentale se si considera che è pacifico che la struttura è stata chiusa (tenendo all'oscuro la Regione) sin dal momento della presentazione dell'istanza di trasferimento ovvero da aprile 2021 e che la chiusura non sia quindi stata causata dalla presunta inerzia oggi contestata all'amministrazione.

Le predette argomentazioni appaiono pertanto tese a motivare tardivamente e a posteriori la condotta tenuta dalla società.

In relazione alle argomentazioni contenute al punto 2 delle osservazioni con le quali si richiama il contenuto del primo provvedimento regionale di inammissibilità si rappresenta che le stesse non fondano la motivazione giustificativa del rigetto dell'istanza di autorizzazione e di accreditamento e di revoca dell'autorizzazione di cui alla nota 625643 del 17/12/2024 per cui il richiamo alle stesse appare del tutto superfluo ed immotivato.

Al punto 3 delle osservazione la Cooperativa "Santo Eugenio" rileva *"come le stesse visite ispettive eseguite dall'Asl LE hanno confermato (tra essi cfr prot. n. 0157666 del 5/09/2022), ha sempre posseduto (quanto meno sino alla chiusura della struttura imposta dalla scadenza del contratto di comodato) tutti i requisiti prescritti dalla normativa regionale e tra essi certamente quelli di cui alla L.R. n. 9/2017; sul punto è quindi opportuno precisare che solo il colpevole reiterato silenzio del Dipartimento regionale alle (datate) istanze della Cooperativa (addirittura risalenti al 2019) ha fatto sì che la Asl di Lecce rilevasse la non operatività del Centro alla data dell'ultima visita ispettiva."*

Ed ancora, parte istante richiamando l'art 2 della L 241 del 1990 contesta alla Regione che l'inoperatività della struttura sia addebitabile alla colpevole condotta della P.A.

Orbene, le predette motivazioni non trovano ragionevoli spiegazioni nelle modalità in cui si sono svolti i fatti: presentazione dell'istanza di trasferimento al Comune di Lecce in data 20/04/2021, alla Regione in data 09/06/2021 e chiusura del centro ad aprile 2021.

E' incontestato e pacifico che la società abbia chiuso il centro nello stesso momento della presentazione dell'istanza. E' da quel momento che ha perso i requisiti di cui al Rr 4 del 2019 imposti per l'esercizio dell'attività e per la conservazione del titolo.

Fatta tale dovuta precisazione quanto al "colpevole ritardo" si deduce quanto segue.

In via preliminare si chiarisce che lo strumento che l'ordinamento assegna alla parte nell'ipotesi di silenzio

della pa è disciplinato dall'art 31 cpa che prevede che l'azione possa essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento.

Ebbene, nella fattispecie de qua alcuna contestazione può essere mossa alla Regione in tal senso sia perché l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso sia perché non è stata inerte.

Come già detto, i procedimenti in corso erano due: conferma dell'autorizzazione e trasferimento ed il secondo presupponeva la conclusione favorevole del primo.

Va da sé che una volta avviato il procedimento di conferma del titolo affidando in data 09/03/2021 l'incarico al Dipartimento di prevenzione della Asl lecce, la Regione doveva necessariamente acquisire il verbale di verifica per poi confermare in possesso dei requisiti e quindi concludere anche il secondo autorizzando il trasferimento.

Tant'è che acquisito il parere con cui si comunicava la chiusura della struttura (fine novembre 2023) e le osservazioni della società del 12/04/2024 la Regione avviava il procedimento di rigetto dell'istanza pronunciandosi così su entrambi i procedimenti.

Con specifico riferimento alla richiesta di trasferimento della sede si precisa altresì che la Regione, dopo il riesame dell'istanza dapprima dichiarata inammissibile (vedi nota prot. 5490 del 31/03/2022) inoltrava una serie di note alla Asl Lecce per verificare che vi fossero i presupposti di legge (fabbisogno complessivo e localizzazione territoriale) necessari per consentire il trasferimento (nota prot. 1048 del 29/08/2022; nota prot. 16131 del 22/12/2022; nota 18202 del 17/11/2023).

Le numerose interlocuzioni intercorse dimostrano pertanto che questa Amministrazione sia stata tutt'altro che inerte.

Semmai parte istante dovrebbe, a contrario, chiarire per quale motivo abbia ommesso di comunicare una circostanza rilevante per tutta la durata l'iter procedimentale: la chiusura e inattività della struttura sin da aprile 2021.

Sotto tale profilo, a fronte del comportamento di parte istante, anche qualora vi fosse stata una prolungata inerzia dell'amministrazione, la stessa non avrebbe di certo potuto determinare il radicarsi in capo al privato di alcun diritto posto che lo stesso ha serbato un colpevole silenzio su una circostanza rilevante violando oltre i principi di correttezza e buona fede anche gli obblighi di comunicazione imposti dall'art 11 e 16 della LR 9 del 2017 che impongono specifici obblighi di comunicazione ai legali rappresentanti dei soggetti autorizzati.

In relazione al richiamo alla sentenza del Tar Bari, Sez II n. 1203 del 21/11/2024, contenuto nelle osservazioni si rappresenta che la stessa nulla ha a che vedere con la fattispecie che involge la società istante "*Santo Eugenio*". Le predetta sentenza, infatti attiene al rilascio di autorizzazione alla realizzazione per una nuova struttura ed alla validità di un'istanza di autorizzazione alla realizzazione trasmessa alla Regione direttamente dalla ricorrente anziché dal Comune competente per territorio così come prescritto dall'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9.

In altri termini con la richiamata sentenza il Giudice amministrativo chiariva definitivamente che "*dalla normativa emerge chiaramente che l'istanza di autorizzazione alla realizzazione debba essere indirizzata al Comune territorialmente competente dal legale rappresentante del soggetto che è interessato alla realizzazione di una determinata tipologia di struttura sanitaria*" e non alla Regione.

E' evidente che nulla ha a che vedere la fattispecie de qua con quella che attiene al trasferimento di sede di

struttura già autorizzata a cui è prescritto *ex lege* il possesso di tutti i requisiti del RR 4 del 2019.

Partendo da tale ultimo dato, si motiva anche sulla inconsistenza delle argomentazioni di cui al punto 5 e 6 delle osservazioni nelle quali la società cooperativa "*Santo Eugenio*" sostiene, a giustificazione della sua condotta che "*la struttura era pienamente operativa alla data di avvio del procedimento di trasferimento*".

La società sostiene che condizione sufficiente ai fine della chiusura positiva dei procedimenti di conferma dell'autorizzazione e di trasferimento è che la struttura fosse attiva al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento. Nulla di più infondato.

Ed invero, il procedimento di conferma dell'autorizzazione e di rilascio dell'accreditamento ed anche quello di trasferimento della sede presuppongono la verifica dei requisiti in capo al soggetto istante.

Ai fini della conferma del titolo ai sensi della nuova normativa la struttura deve dimostrare di possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché quelli di accreditamento.

Parte istante vorrebbe, in maniera errata far passare il principio secondo cui la mera presentazione dell'istanza fa sorgere il diritto al rilascio del titolo anche in assenza dei requisiti di autorizzazione/accreditamento.

Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa l'insussistenza di posizioni di diritto soggettivo in materia di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie: la posizione del privato in relazione alla suddetta pretesa ha natura di interesse legittimo, in quanto l'attività sanitaria è soggetta a programmazione e regolamentazione in base alla legge (cfr. Cons. Stato, III, 18-04-2023, n. 3876 Id. 28 marzo 2022, n. 2275).

Il potere di rilasciare tali titoli ha natura autoritativa e spetta all'Amministrazione competente nell'esercizio di un potere discrezionale; ciò vale, in via generale e, a maggior ragione, quando si pretende di far sorgere il diritto soggettivo anche in assenza del possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, facendolo sorgere - in violazione delle previsioni recate dalla legge nazionale e regionale - in relazione alla sola presentazione della domanda di rilascio del titolo (inter alia Cons. Stato, Sez. III, Sent. 29/12/2023, n. 11323).

Ne consegue che la posizione fatta valere dalla società "*Santo Eugenio*" (pretesa al rilascio delle autorizzazioni, degli accreditamenti e conseguente autorizzazione al trasferimento) è del tutto illegittima posto che non è sufficiente possedere i requisiti fino alla data della presentazione dell'istanza per poi (un attimo dopo) interrompere l'attività oggetto di programmazione regionale.

Inoltre si rappresenta che, come già detto con la nota prot. 625643 del 17/12/2024, la struttura ha ottenuto a seguito della procedura avviata con DGR 2153 del 2019,, l'assegnazione di 15 posti in accreditamento dichiarando in sede di istanza ai sensi del DPR 445 del 2000 di essere in possesso di requisiti di accreditamento ed al contempo impegnandosi a garantire prestazioni di qualità.

Tali posti, a fronte dell'assegnazione venivano sottratti dal fabbisogno complessivo disponibile. Va da sé che altre strutture concorrenti venivano private della possibilità di ottenere posti in accreditamento per assenza di posti disponibili nella Provincia di Lecce.

Peraltro, si rappresenta, che molte delle predette strutture che operano in regime privatistico sono a titolarità pubblica.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riportano di seguito alcune delle strutture solo autorizzate: Comune di Copertino, Comune di Cutrofiano, Comune di Vernole, Comune di Giurdignano, Comune di Botrugno.

Sotto tale profilo, assegnare i posti in accreditamento ad una struttura non operativa per il solo fatto di aver presentato istanza di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento sarebbe pertanto gravemente lesivo oltre che dei principi sanciti dal Dlgs 502 del 1992 che stabiliscono che l'accreditamento sia ottenuto attraverso la verifica di tutti i requisiti richiesti per poter erogare prestazioni per il servizio sanitario pubblico, anche della posizione dei tutti quei soggetti (privati e pubblici) che a quei posti potrebbero concorrere.

Tanto considerato richiamata la giurisprudenza in materia di atti plurimotivati secondo cui *"è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice"* (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1801 del 23 febbraio 2024).

Per tutto quanto sopra sostenuto, documentato e asserito, non può che addivenirsi ad una declaratoria di diniego della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'istanza di accreditamento del centro diurno per soggetti non autosufficienti sito in Lizzanello alla Via Gramsci n. 47 trasmessa dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale *"Santo Eugenio"*, a mezzo pec del 31/01/2020 a causa dell'assenza dei requisiti organizzativi minimi e specifici e strutturali nonché di conseguenza, ulteriori di cui ai R.R. n. 16/2019 necessari per l'accreditamento della struttura de qua

Richiamate integralmente tutte le ragioni, osservazioni, argomentazioni e deduzioni presenti nella prefata nota prot. n.625643 del 17/12/2024, nonché nel presente atto così come riferite alla struttura *de qua* e ribadito che la sussistenza (e la permanenza), dei requisiti organizzativi e strutturali minimi e specifici di cui ai R.R. n. 4/2019 s.m.i. è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e, dunque, per il rilascio dell'accreditamento istituzionale ove sussistano anche gli ulteriori requisiti previsti dal RR 16 del 2019

si propone di:

- I. Di rigettare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata dalla Cooperativa Sociale *"Santo Eugenio"* con sede legale in Nardò (Le) alla Via Lecce Km 2 Zona Industriale, e relativa al centro diurno non autosufficienti con sede in Lizzanello alla Via Gramsci n. 47 denominato *"Convivio"* ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. c, dell'art 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- II. per l'effetto rigettare l'istanza di trasferimento della sede presentata dalla Cooperativa Sociale *"Santo Eugenio"*;
- III. nonché per l'effetto revocare nei confronti della Cooperativa Sociale *"Santo Eugenio"* con sede legale in Nardò (Le) alla Via Lecce Km 2 Zona Industriale, l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Lizzanello con Determinazione n. 477 del 16/10/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. Di rigettare l'istanza di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale avanzata dalla Cooperativa Sociale "*Santo Eugenio*" con sede legale in Nardò (Le) alla Via Lecce Km 2 Zona Industriale, e relativa al centro diurno non autosufficienti con sede in Lizzanello alla Via Gramsci n. 47 denominato "*Convivio*" ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. c , dell'art 20 e dell'art. 24 comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- II. per l'effetto rigettare l'istanza di trasferimento della sede presentata dalla Cooperativa Sociale "*Santo Eugenio*";
- III. nonchè per l'effetto revocare nei confronti della Cooperativa Sociale "*Santo Eugenio*" con sede legale in Nardò (Le) alla Via Lecce Km 2 Zona Industriale, l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Lizzanello con Determinazione n. 477 del 16/10/2017.

di notificare il presente provvedimento a:

- Alla Cooperativa Sociale Santo Eugenio
(santoeugenio@pec.confcooperative.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
(sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it;
- Al Direttore Generale Asl Lecce;
- Al Comune di Lizzanello
(protocollo.lizzanello@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- Sara pubblicato sul BURP
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro